

DELIBERAZIONE N. 13
In data: 06.04.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 'TARI'.

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 16:45 (l'orario si è prorogato dalle ore 16:00 alle ore 16:45 a seguito di adeguamenti informatici), la presente seduta di Consiglio Comunale è stata adottata in modalità teleconferenza (tramite la piattaforma GoToMeeting accessibile da computer e da smartphone), come previsto dall'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18. (Misure di semplificazione in materia di organi collegiali) al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 24.03.2020;

All'appello risultano

1	LODOVICI GIOVANNI	P	8	GIROLAMI ANGELO	P
2	PUGLIA MARIO	P	9	BRACCINI LUCIANO	P
3	PELLINACCI MIRNA	P	10	FAZZANI EDOARDO	P
4	BRACCINI SIMONE	A	11	BAISI MARCELLO LIDIO	P
5	PELLEGRINOTTI LUIGI	A			
6	FRANCHI PIERO	P			
7	BERTAGNI FRANCO	P			

TOTALE PRESENTI: 9
TOTALE ASSENTI: 2

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. DOTT.ANDREA FANANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODOVICI GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a decorrere dal 2020 è soppressa l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

Preso atto che con propria deliberazione n. 13 del 17.04.2014 era stato approvato il regolamento IUC modificato con delibera del C.C. n. 05 del 29.01.2019;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale riguardante la "TARI" che tenga conto dell'evoluzione normativa;

Visto lo schema di "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI" qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere del Revisore Unico, come da Verbale n° 09 del 30.03.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verbalizzazione Interventi:

Illustra il Sindaco.

Il Consigliere Edoardo Fazzani interviene e comunica il voto contrario del Gruppo di Minoranza. Comunica che porterà un documento e chiede che sia allegato alla presente deliberazione. Il Documento è composto da n. 1 pagine (ALL.1).

Con voti favorevoli n. 6 (Gruppo di Maggioranza), contrari n. 3 (Gruppo di Minoranza), astenuti n.0 , resi e riscontrati nei modi e forme di legge, essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI" composto da n. 22 articoli che, allegato A, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. DI DARE ATTO che:

- il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;
- dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento si intendono abrogate le precedenti deliberazioni in materia,
- atto che lo stesso sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 13, 13bis, 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011

2. DI DISPORRE che sia data notizia dell'adozione del presente regolamento mediante pubblicazione sull'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune.

Con separata votazione espressa da voti favorevoli n. 6 (Gruppo di Maggioranza), contrari n. 3(Gruppo di Minoranza), n. 0 astenuti, resi e riscontrati nei modi li legge essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti, ravvisata l'urgenza, a mente dell'art. 134, u.c. del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
"TARI".**

Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Li 26.03.2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Alfeo Bragioni




Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.


Li 26.03.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Alfeo Bragioni




Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
LODOVICI GIOVANNI



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA FANANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del comune in data e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

09 APR, 2020

Addi

09 APR, 2020

IL RESPONSABILE



ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL 06-04-2020

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Atto di consiglio del 06.04.20 n. 13

COMUNE DI VAGLI SOTTO (LU)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'APPROVAZIONE
REGOLAMENTO TARI.**

VERBALE N. 09 del 30.03.2020

Oggetto: parere espresso ai sensi dell'art. 239 primo comma lettera b del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del DL. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012.

Il sottoscritto Revisore Unico Dott. Ignesti Vincenzo vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inviata il 30.03.2020 corrente,

PREMESSO che:

- a decorrere dal 2020 è soppressa l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

Preso atto che con propria deliberazione n. 13 del 17.04.2014 era stato approvato il regolamento IUC modificato con delibera del C.C. n. 05 del 29.01.2019;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale riguardante la "TARI" che tenga conto dell'evoluzione normativa;

CONSIDERATO

che il Responsabile del Servizio tributi ha espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico alla suesposta proposta di delibera consiliare;

che il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole sotto il profilo economico alla suesposta proposta di delibera consiliare;

che gli elaborati sono stati predisposti nel rispetto del DPR 158/1999, dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011.

Visto lo Statuto comunale


Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore
Dott. Ignesti Vincenzo



COMUNE DI VAGLI SOTTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

Art. 1**Forme di prelievo riguardante la gestione dei rifiuti**

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la TARI. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 2**Decorrenza e termine di applicazione della TARI.**

1. La TARI è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte servite. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 90 dal loro verificarsi.

3. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 3**Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe della TARI dovrà essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Art. 4**Tariffa comunale**

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (che nel prosieguo chiameremo "fissa"), ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (che nel prosieguo chiameremo "variabile"), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 5**Articolazione della tariffa per fasce di utenza**

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

3. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici

allegati al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158.

4. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerale esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa determinata si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

6. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art. 6

Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per metro quadrato e prodotta da ciascuna utenza.

4. Per la sua determinazione si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare allegati al D.P.R. 158/1999 utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numero- si e le minori dimensioni dei locali.

Art. 7

Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

3. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Art. 8

Soggetti obbligati

1. La componente tariffaria (TARI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, esistenti su territorio comunale.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.

3. Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.

4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, richiedente del servizio il soggetto legalmente responsabile dell'impresa, associazione, studio, società.

Art. 9

Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Parti comuni di abitazioni condominiali. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

2. Multiproprietà. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

3. Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

4. Locazioni saltuarie o occasionali. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 10

Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno.

2. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica al gestore del servizio le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed, inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche.

3. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

4. Per le utenze dichiarate ad uso stagionale verrà conteggiato un componente.

Art. 11

Locali adibiti ad usi diversi

1. Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

2. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tariffa in base a quelle previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art. 12

Locali ed aree non computabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio.

Art. 13

Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Art. 14

Altre ipotesi di esclusione

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola all'interno degli stessi presidio umano;
- b) locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;

- c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari libere da persone e cose; purché non allacciate ai pubblici servizi;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) i locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
- g) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione presentata dal cittadino e debbono essere direttamente rilevabili dall'Ufficio in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte a verde.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 15

Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013 è prevista una esenzione a decorrere dall'anno 2019 pari al 100% della tariffa, per dieci anni a favore delle attività artigianali e industriali che avvieranno nuovi insediamenti produttivi (esclusi subentri nello stesso settore merceologico) nel territorio comunale.

2. L'esenzione tariffaria disposta dal presente articolo, è interamente a carico del bilancio comunale e compete a richiesta dell'interessato previa presentazione di specifica dichiarazione, entro il termine indicato all'articolo pena la non ammissibilità al beneficio.

3. Le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (es. coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune, o di altri enti pubblici preposti.

Art. 16

Commisurazione e modalità per la determinazione della superficie.

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale;

si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestandibile.

3. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

4. La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Art. 17

Tariffa giornaliera

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata per ogni giorno di occupazione.

2. Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il Comune che effettua la riscossione della TOSAP o canone (COSAP) similare.

3. Per uso temporaneo, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.

5. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Art. 18

Contenuto e presentazione della dichiarazione.

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., attività prevalente e relativo codice ISTAT, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

f) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ente o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, mentre in caso di invio a mezzo fax, la data di ricevimento.

9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 19

Riduzioni

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo a condizione che i locali non siano concessi in locazione o in comodato, la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti con l'applicazione di una riduzione pari al (20%).

2. La riduzione del (20%) è prevista per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui sopra risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

3. Relativamente al numero degli occupanti, è prevista una riduzione del (5%) in caso di abitazioni con un unico occupante.

4. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale ovvero altro uso limitato o discontinuo non superiore comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, la tariffa è calcolata con l'applicazione di una riduzione pari al 20%.

5. È prevista una riduzione del 20% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Per produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del (40%).

7. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori ipotesi di riduzione ed esenzione. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 20

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto tramite l'agenzia Entrate Riscossione attraverso l'invio di avvisi di pagamento dove è specificato per ogni utenza le somme dovute per la TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate mensili, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento verrà emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione apposita cartella esattoriale.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.